

FAQ

PR FSE+ 2021-2027 - DGR 366/2023 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per percorsi formativi destinati agli utenti della giustizia minorile della Regione Toscana

approvato con Decreto n. 12989 del 07/06/2023

aggiornate al 12 settembre 2023

N.B. Per tutti i successivi aggiornamenti le nuove faq saranno evidenziate in grigio.

A. DESTINATARI

FAQ A.1

Domanda: A quali categorie di soggetti sono rivolti i percorsi formativi oggetto di finanziamento?

Risposta: I percorsi formativi sono rivolti agli utenti della Giustizia Minorile come di seguito elencati:

- "giovani dell'area penale interna": minorenni/giovani adulti detenuti presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze e minorenni/giovani adulte detenute presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli;

- "giovani dell'area penale esterna": minorenni/giovani adulti in carico all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Firenze che, a titolo esemplificativo, si trovano nella posizione di "piede libero", sono sottoposti alle Misure cautelari (Prescrizioni art. 20 DPR 448/88; Permanenza in casa art. 21 DPR 448/88 e Collocamento in Comunità art. 22 DPR 448/88), beneficiano della Sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 DPR 448/88) o che si trovano in esecuzione di Misure penali di comunità (art. 2 e seguenti D.Lgs. 121/2018).

I destinatari degli interventi formativi devono avere compiuto il diciottesimo anno di età o se minorenni, devono avere conseguito una qualifica triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di livello 3 EQF (assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale).

I destinatari, inoltre, non devono essere occupati.

B. CARATTERISTICHE DEI PERCORSI

FAQ B.1

Domanda: Ai fini dell'accordo per la progettazione degli interventi formativi, come possono essere contattati gli Istituti Penali per i Minorenni di Firenze e di Pontremoli e l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Firenze?

Risposta: Di seguito si riportano i riferimenti (Posta Elettronica Ordinaria e PEC) degli Istituti Penali per i Minorenni di Firenze e di Pontremoli e dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Firenze:

- Istituto Penale per i Minorenni di Firenze: E-MAIL ipm.firenze.dgm@giustizia.it - PEC prot.ipm.firenze@giustiziacert.it;

- Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli: E-MAIL: ipm.pontremoli.dgm@giustizia.it - PEC prot.ipm.pontremoli@giustiziacert.it;

- Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Firenze: E-MAIL ussm.firenze.dgm@giustizia.it - PEC prot.ussm.firenze@giustiziacert.it.

FAQ B.2

Domanda: In riferimento all'avviso di cui all'oggetto, siamo a chiedere chiarimento in merito all'applicazione dell'UCS alle attività di accompagnamento. Stiamo progettando corsi finalizzati alla certificazione di competenze e stiamo valutando di affiancare 8 ore di accompagnamento di cui 6 di gruppo e 2 individuali. Come vengono valorizzate?

Risposta: Come indicato all'art. 9.2 dell'avviso, nei percorsi formativi non devono essere previste ore di accompagnamento, come disciplinate dalla 988/2019 e ss.mm.ii. Di conseguenza, non è prevista la loro valorizzazione nel piano finanziario del progetto.

FAQ B.3

Domanda: Non essendo previste, da bando, attività di accompagnamento, la sezione C3 "attività non formative" va lasciata in bianco o si può compilare con attività non formative?

Risposta: L'avviso all'art. 9.2 indica che all'interno dei percorsi non devono essere previste ore di accompagnamento, come disciplinate dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii. Non è pertanto prevista la compilazione della sezione C.3 del formulario descrittivo.

C. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

FAQ C.1

Domanda: E' possibile firmare con firma autografa il formulario dell'avviso in oggetto allegando il documento di identità dei firmatari?

Inoltre segnaliamo la difficoltà di far firmare digitalmente la dichiarazione 1.f da parte delle aziende, perché spesso non ne sono in possesso.

Risposta: Il formulario descrittivo (all. 3) dovrà essere sottoscritto digitalmente esattamente come la domanda di finanziamento e gli altri allegati per i quali è richiesta sottoscrizione dei partner, così come previsto all'art. 8 dell'avviso.

Invece, rispetto al caso in cui il sottoscrittore non sia in possesso di firma digitale, si precisa che la firma digitale sulle dichiarazioni 1.f è equiparata alla firma autografa (per esteso e in modo leggibile) sulla documentazione originale che deve essere scannerizzata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Rimane fermo la possibilità per l'ufficio competente della Regione di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla sottoscrizione della documentazione inviata.

FAQ C.2

Domanda: Nella documentazione a firma congiunta, nel caso in cui uno dei soggetti non sia in possesso di firma digitale, è opportuno che tutti i sottoscrittori utilizzino la firma autografa, allegando copia di un documento di identità?

Risposta: Per quanto attiene alla sottoscrizione della documentazione a firma congiunta, nel caso in cui uno dei soggetti non sia in possesso di firma digitale, quest'ultimo potrà utilizzare la firma autografa (per esteso e in modo leggibile) sulla documentazione originale che deve essere scannerizzata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Gli altri soggetti dovranno firmare digitalmente, così come prevede l'avviso all'art. 8. Pertanto, i documenti sui quali è stata apposta la firma autografa dovranno essere scansionati e solo successivamente firmati digitalmente dai restanti partner.